

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1098 del 03/07/2020 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2020/1134 del 03/07/2020

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** PARZIALE MODIFICA DEI "CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020 INTEGRATA E MODIFICATA PARZIALMENTE CON DETERMINE N. 630 DEL 3 APRILE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL 52 DEL 16 MAGGIO 2020"

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

  

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

## IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare:
  - l’art. 70 che ha apportato modifiche all’art. 22 del DL 18/2020 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 in materia di cassa integrazione in deroga,
  - l’art. 71 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale;
- il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale, nonché di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall’emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020, del 24 aprile 2020 ed eventuali

decretazioni successive, con i quali si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell'INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi";
- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- della Circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 22-quater e 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 così come introdotti dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterale. Variazioni al piano dei conti."

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: "Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020";
- n. 630 del 3 aprile 2020 avente per oggetto: "Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020";
- n. 655 del 15 aprile 2020 avente per oggetto "Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 e determina n. 630/2020";
- n. 834 del 22 maggio 2020 avente per oggetto "Parziale modifica dei "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determine n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del dl 34 del 16 maggio 2020";

Ritenuto necessario modificare parzialmente i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, già adottati con proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020 e n. 834/2020 sopra richiamate, al fine di uniformarli a quanto disposto dal D.L. 52/2020 sopra citato;

Ritenuto, quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le sopracitate determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020 e n. 834/2020, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione all’Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all’Agenzia regionale per il lavoro, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza delle sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro, tenendo conto del periodo transitorio previsto dal D.L. 52/2020. In particolare:
- Le domande con decorrenza nei mesi di febbraio, marzo o aprile 2020 devono essere presentate entro il **15 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di maggio 2020 devono essere presentate entro il **17 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di giugno 2020, devono essere presentate entro il **31 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di luglio 2020, devono essere presentate entro il **31 agosto 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di agosto 2020, devono essere presentate entro il **30 settembre 2020**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all’Agenzia regionale per il lavoro entro i seguenti termini:
- entro **trenta giorni** dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento,
  - entro il **17 luglio 2020** nei casi in cui la comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento sia avvenuta entro il 17 giugno 2020 compreso;

per data di “comunicazione dell’errore” – per istanze presentate all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell’Agenzia stessa;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l’accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell’istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha

conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata;

Ritenuto, altresì, necessario confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020 e n. 834/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- il “Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza - PTPC 2020/2022 dell’agenzia regionale per il lavoro – ARL”, approvato con determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020”;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell’appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- Atteso che nei confronti della sottoscritta direttrice non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le sopracitate determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020 e n. 834/2020, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione

all’Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all’Agenzia regionale per il lavoro, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza delle sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro, tenendo conto del periodo transitorio previsto dal D.L. 52/2020. In particolare:
- Le domande con decorrenza nei mesi di febbraio, marzo o aprile 2020 devono essere presentate entro il **15 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di maggio 2020 devono essere presentate entro il **17 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di giugno 2020, devono essere presentate entro il **31 luglio 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di luglio 2020, devono essere presentate entro il **31 agosto 2020**,
  - Le domande con decorrenza nel mese di agosto 2020, devono essere presentate entro il **30 settembre 2020**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all’Agenzia regionale per il lavoro entro i seguenti termini:
- entro **trenta giorni** dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento,
  - entro il **17 luglio 2020** nei casi in cui la comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento sia avvenuta entro il 17 giugno 2020 compreso;

per data di “comunicazione dell’errore” – per istanze presentate all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell’Agenzia stessa;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l’accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell’istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata

2. Prevedere che l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga presentate all'Agenzia regionale per il lavoro sarà svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia stessa e che diverse valutazioni potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;
3. di confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020 e n. 834/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;
4. di dare atti che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

*Paola Cicognani*